

*Cenni sulla sentenza del Tribunale di Cagliari Sez. Specializzata
in materia di impresa del gennaio 2022.*

*Il Collegio Sindacale, l'organo amministrativo e la gestione dei crediti
nello scenario "forward – looking"*

Segnalo la sentenza molto interessante emessa dal Tribunale di Cagliari Sez. Specializzata in materia di impresa nel gennaio 2022.

La pronuncia riguarda un procedimento attivato sul ricorso ex art. 2409 cod. civ. del collegio sindacale di una società; in particolare scorrendo nei tratti che qui ci interessano la sentenza, i giudici dopo aver premesso *“Visto il ricorso con cui i dottori componenti del collegio sindacale della società _____ hanno denunciato ai sensi dell'art. 2409 c.c il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione idonee ad arrecare danno alla società, chiedendo che il tribunale provveda alla ispezione della amministrazione, all'adozione degli opportuni provvedimenti, e, ove del caso, alla revoca dell'organo amministrativo con la nomina di un amministratore giudiziario....”* passano ad esaminare le questioni sollevate dai ricorrenti in particolare viene denunciata **una gestione dei crediti da parte della impresa suscettibile di arrecare danno alla società.**

La sentenza provvedeva a nominare un amministratore giudiziario per l'attività di recupero dei crediti e ordinava alla Società ed al suo consiglio di amministrazione di adottare nel termine di 150 giorni gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili sotto il controllo dell'amministratore giudiziario *“che dovrà verificare le concrete misure adottate e se le stesse appaiono adeguate, in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa...”*

La pronuncia giudiziale impone delle riflessioni da parte dei **consulenti contabili** delle aziende, dei **componenti dei collegi sindacali** ed in ultima analisi da parte **degli imprenditori.**

Questi ultimi in larga maggioranza non hanno colto **le grandi e gravi conseguenze che le recenti modifiche legislative (vedi ad es. novellato art. 2086 II co. cod. civ.) ed i criteri ESG hanno sulla vita delle imprese** che sono costrette ad adottare delle condotte ispirate ad una concezione di azienda non più “familiare” bensì “manageriale”.

In altre parole ed in ottica del “forward-looking” l'impresa, deve essere ben organizzata e strutturata per la gestione del rischio di crisi (e, per quanto di interesse, del rischio di perdite su crediti che possono avere una incidenza importante) in

funzione della tempestiva rilevazione della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale: **in ambito credito la suddetta impostazione predittiva porta l'impresa, ricorrendo a modelli di scoring, di rating, di selezione della clientela, di gestione degli ordini, dei fidi e di monitoraggio della clientela (ecc...) a prevenire al massimo gli insoluti.**

Quindi il fattore credito, per come si evince dalla sentenza, diventa un processo che va gestito in modo professionale, appunto manageriale, con immediati e molteplici benefici per la società così a titolo meramente semplificativo: riduzione al minimo del rischio insoluti, riduzione del DSO, riduzione delle perdite su crediti, incremento del proprio *cash flow* che rende possibile in un'ottica "*forward – looking*" "*verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi*" ex art. 3 comma 3 lett. b CCII.

Il tribunale nella sentenza rileva che "*E' emerso, sotto il profilo contabile che la _____ non possiede un efficace sistema di gestione dei crediti commerciali: **non risultano procedure o tecniche finalizzate a minimizzare l'emersione di perdite su crediti** o, pagamenti tardivi, **non viene redatto un rapporto periodico sullo stato complessivo dei crediti, sul comportamento della clientela in relazione ai pagamenti** e su ogni altra informazione utile per formulare le scelte più corrette in funzione della salvaguardia della continuità aziendale...*"

L'adeguatezza degli assetti impone agli organi societari (di controllo ed amministrativo) l'adozione di condotte volte alla prevenzione degli insoluti avvalendosi delle tecniche ed istruzioni offerte dalla prassi UNI PDR 44/2018; **potrebbe incorrere in responsabilità, oltre all'organo amministrativo, il collegio sindacale di un'azienda che, si ritrova in bilancio dei crediti insoluti notevoli ovvero a perdita che possono determinare uno scenario di crisi aziendale.**

Il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza (CCII) si pone come obiettivo primario **l'emersione anticipata (tempestiva) della crisi**, a tal fine sono previsti degli obblighi di sorveglianza a carico degli organi di controllo sull'adeguatezza degli assetti e sull'andamento dell'attività d'impresa.

A norma dell'art. 3 comma 2 del Codice della Crisi ed Insolvenza l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative; a norma dell'art. 3 comma 3 l'assetto è adeguato, tra l'altro, se consente di "*verificare la sostenibilità dei debiti e*

le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4°

Diventa fondamentale ed anzi cruciale, in tale contesto, la gestione dei crediti in senso lato che deve essere implementata in modo efficace non solo nella fase che potremmo definire “patologica” cioè quando il credito diventa insoluto e si deve ricorrere all’azione di un provider esterno o interno (studio legale o agenzia di recupero) **ma anche e soprattutto in fase preventiva, “predittiva” e quindi in un’ottica di “forward-looking” adottando tutte quelle misure che la prassi indica come funzionali a minimizzare il rischio della perdita su crediti** anche attraverso il monitoraggio dei crediti.

La presenza di consistenti crediti insoluti e la loro gestione in via non prudentiale ed attenta avendo immediate ricadute sulla stessa sopravvivenza dell’impresa, potrebbe condurre l’organo di controllo:

- nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza ex art. 2403 cod. civ., **a segnalare all’organo amministrativo la necessità della revisione del processo del credito** (per come sostanzialmente risulta nella sentenza in commento);
- in caso di inerzia dell’organo amministrativo, ricorrendone i presupposti, ad attivare le segnalazioni previste dall’art. 25 octies del CCII rubricato appunto (Segnalazione dell’organo di controllo);

L’omessa o inadeguata risposta da parte degli amministratori o la loro mancata attivazione assume poi rilevanza in sede di responsabilità dei medesimi, e può condurre l’organo di controllo ad attivare la procedura di cui all’art. 2409 cod. civ. al fine di non incorrere essi stessi nelle responsabilità connesse all’ufficio esercitato (art. 2407 cod. civ.).

In una parola volendo sintetizzare al massimo, l’azienda per andare esente dalle criticità denunciate dai componenti del collegio sindacale e rilevate (sanzionate) dal Tribunale e d’altra parte per perseguire il suo benessere, dovrebbe adottare i principi e le condotte prescritte dalla prassi UNI/PDR 44/2018: il metodo più efficace per verificare la rispondenza del proprio agire alla prassi è quello di sottoporre la propria gestione dei crediti commerciali, ad un TEST sul Processo del Credito ovvero ad un Audit del servizio di Credit Management (così da rilevare eventuali carenze organizzative, amministrative e contabili, ad es. organigramma non aggiornato, assenza di un mansionario, inadeguata struttura organizzativa e polarizzazione in capo ad una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa, mancata segregazione dei ruoli, assenza di un sistema di gestione,

monitoraggio e controllo dei principali rischi aziendali, assenza di strumenti di reporting; assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare ecc...).

Nello scenario sopra esposto e prendendo spunto dalla importante e recente (gennaio 2022) sentenza del Tribunale di Cagliari, Sez. Specializzata in materia di impresa, possiamo affermare che la professionale, diligente ed attenta gestione del “processo” del credito finisce per rientrare, obtorto collo, nell’ambito dei poteri e delle prerogative del collegio sindacale (nella sentenza espressamente si legge “La violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative”) il quale per legge è tenuto tra l’altro a:

- ✓ Vigilare sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti organizzativi finalizzati alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale
- ✓ Monitorare costantemente la salute dell’impresa per accertare che non si verificano situazioni di crisi o di prevedibile crisi;
- ✓ Denunciare ex art. 2409 cod. civ. al Tribunale la violazione dell’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati qualificabile in termini di “grave irregolarità nella gestione”
- ✓ In caso di pre-crisi o crisi, procedere con la «segnalazione» motivata all’organo di controllo.

E’ chiaro che quanto sopra rilevato va ricondotto ai necessari criteri di **proporzionalità** intesa come scelta di soluzioni organizzative proporzionate alla complessità dell’attività svolta ed **adeguatezza**, intesa come idoneità delle soluzioni organizzative prescelte rispetto agli obiettivi: saranno tanto più valide e necessarie le misure gestionali indicate dalla Prassi UNI PDR 44:2018 quanto più l’impresa realizzi fatturati in cui l’incidenza del credito commerciali risulti fondamentale e rilevante rispetto ai risultati di esercizio.

Enna lì 03 07 2023

Avv. Filippo Lipiani

(Auditor Credit Management)